

Comunicazione concernente l'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 98/70/CE per quanto riguarda la tensione di vapore massima per la benzina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 127/02)

La direttiva 98/70/CE ("direttiva relativa alla qualità dei carburanti") stabilisce, all'allegato I, le specifiche tecniche delle benzine che possono essere immesse sul mercato degli Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva.

Queste specifiche riguardano anche la tensione di vapore massima, fissata a 60 kPa per la cosiddetta "benzina d'estate" immessa sul mercato durante il periodo estivo. Il periodo estivo è definito come il periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre. Per gli Stati membri con temperature ambiente estive basse, come definiti all'articolo 2, punto 5, della direttiva sulla qualità dei carburanti, il periodo estivo copre il periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 agosto. Laddove è concessa una deroga in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva sulla qualità dei carburanti, la tensione massima di vapore dei carburanti immessi sul mercato negli Stati membri con temperature ambiente basse può arrivare a 70 kPa durante il periodo estivo, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva. L'obiettivo di questa prescrizione concernente la tensione di vapore massima per i carburanti immessi sul mercato è la protezione della salute pubblica e dell'ambiente.

A norma dell'articolo 9 bis, gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle prescrizioni di cui alla direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione che la notevole diminuzione della domanda di benzina, dovuta alle misure adottate in risposta alla crisi Covid-19, ha determinato una riduzione significativa delle vendite di "benzina d'inverno", ossia il carburante non conforme alle specifiche applicabili durante il periodo estivo. Ciò ha portato alla costituzione di scorte impreviste di "benzina d'inverno" che potrebbero durare fino al 1° maggio (o, a seconda dei casi, il 1° giugno), quando inizieranno ad applicarsi le specifiche relative ai carburanti per il periodo estivo. È prevedibile pertanto che le scorte di "benzina d'inverno" non saranno esaurite prima di tale data. Ciò significa che la "benzina d'estate" non potrebbe essere messa a disposizione alla data prevista perché dovrebbero prima essere esaurite le scorte di "benzina d'inverno".

Sulla base delle relazioni che la Commissione ha ricevuto da vari Stati membri, risulta pertanto che numerosi Stati membri stiano valutando una serie di approcci diversi per continuare ad assicurare la disponibilità a breve termine di carburante per le attività di trasporto, compresi i trasporti di emergenza durante la crisi.

Molti Stati membri hanno comunicato alla Commissione la loro intenzione di imporre l'immissione sul mercato di benzina con una tensione di vapore massima di 60 kPa solo a partire da una data successiva all'inizio del periodo estivo definito nella direttiva, ritardando la data di passaggio di uno o due mesi. Alcuni di questi Stati membri intendono modificare o hanno già modificato la loro legislazione nazionale in tal senso.

Altri Stati membri stanno valutando un approccio che non comporti una modifica formale della legislazione che recepisce la direttiva sulla qualità dei carburanti, ma riguardi l'obbligo di monitoraggio che incombe alle autorità degli Stati membri a norma di tale direttiva e/o il controllo dell'applicazione delle specifiche relative ai carburanti per quanto riguarda la tensione di vapore durante i mesi estivi stabilite da tale direttiva.

La Commissione desidera formulare alcune osservazioni su questi approcci.

In primo luogo, va osservato che l'obbligo delle autorità degli Stati membri di controllare la conformità delle specifiche della benzina immessa sul mercato, come previsto dall'articolo 8 della direttiva sulla qualità dei carburanti, non è legato a una data specifica.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'imposizione di sanzioni a norma dell'articolo 9 bis della direttiva sulla qualità dei carburanti, la Commissione ricorda l'obbligo di applicare le disposizioni nazionali esistenti in materia di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni di tale direttiva, tenendo adeguatamente conto del principio di proporzionalità.

In tale contesto, e al fine di applicare efficacemente tale principio generale del diritto dell'Unione, occorre tenere conto dell'insieme delle circostanze elencate di seguito:

- le circostanze eccezionali e impreviste causate dalla crisi Covid-19;
- la necessità di continuare a garantire nell'Unione la disponibilità a breve termine di carburante per le attività di trasporto, compresi i trasporti di emergenza durante la crisi;
- il rispetto della prescrizione in materia di tensione massima di vapore serve generalmente a limitare le emissioni di composti organici volatili quando le temperature sono più elevate, tuttavia, secondo i dati e le informazioni a disposizione della Commissione e nonostante attualmente non sia possibile una quantificazione esaustiva degli impatti, sembra che sussistano rischi ambientali limitati viste le quantità ridotte delle scorte rimanenti di "benzina d'inverno", il breve lasso di tempo probabilmente necessario per esaurire tali scorte, la quota di composti organici volatili emessi in generale dal trasporto su strada e la progettazione dei veicoli che consente di limitare le emissioni per evaporazione.

In tal senso, se la legislazione nazionale che recepisce la direttiva sulla qualità dei carburanti viene modificata in modo da non risultare più conforme a tale direttiva, la Commissione si asterrà dall'avviare procedimenti di infrazione purché la mancata conformità sia limitata nel tempo, non vada oltre quanto necessario per immettere sul mercato solo le scorte rimanenti di "benzina d'inverno", non riguardi altri obblighi previsti dalla direttiva sulla qualità dei carburanti e quindi riduca i rischi per la salute e l'ambiente che le specifiche relative ai carburanti stabilite dalla direttiva intendono prevenire.

Tenuto conto delle circostanze eccezionali in cui le misure restrittive sono state adottate in risposta alla crisi Covid-19, si presuppone che durante il periodo estivo 2020 negli Stati membri a bassa temperatura ambiente si possa immettere sul mercato unicamente la "benzina d'inverno" ancora in giacenza, a seconda dei casi, al 1° maggio 2020 o al 1° giugno 2020.

Nel frattempo la Commissione seguirà da vicino la situazione relativa all'attuazione della direttiva sulla qualità dei carburanti. Ciò richiederà una stretta cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri.

Desideriamo pertanto invitare tutti gli Stati membri a informare la Commissione, entro il 15 maggio 2020, su

- 1) i quantitativi effettivi, al 1° maggio 2020 e nel loro territorio, delle scorte di benzina non conformi alle specifiche relative ai carburanti applicabili nel corso del periodo estivo. Per gli Stati membri con temperature ambiente estive basse, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva, chiediamo che queste informazioni relative alle scorte di benzina al 1° giugno 2020 siano comunicate al più presto, e comunque entro il 15 giugno 2020;
 - 2) il periodo di tempo previsto per l'esaurimento delle scorte di "benzina d'inverno" rimanenti.
-